

REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

VISTI gli articoli 1, 2, 4, 11 e 21 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;

1 - CONSIDERATO che nel centro storico di Roma, identificabile con la parte perimetrata quale zona A nel vigente Piano Regolatore Generale ai sensi della legge 6 agosto 1967 n. 765 e del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - le aree pubbliche appresso indicate formano spazi, che, con gli edifici e i complessi monumentali che li delimitano e caratterizzano, ovvero quali punti di visuale prospettica, costituiscono elementi sostanziali di un compendio urbano di interesse artistico e storico di rilevanza unica:

largo dell'Angelicum, piazza dell'Aracoeli, piazza Barberini, piazza del Campidoglio, piazza Capranica, piazza Cavalieri di Malta, largo dei Chiavari, piazza della Chiesa Nuova, largo Chigi, piazza del Collegio Romano, piazza Colonna, piazza dell'Esquilino, piazza Farnese, piazza della Fontana dell'Acqua Paola, piazza della Madonna dei Monti, largo Magnanapoli, piazza Margana, piazza Mignanelli, piazza Giovanni XXIII, piazzale Giuseppe Garibaldi (o del Gianicolo), piazza Minerva, piazza di Montecitorio, piazza Navona, piazza dell'Orologio, piazza di Pietra, piazza Pietro d'Illiria (o di S. Sabina), piazza Pio XII e via della Conciliazione, piazza del Popolo, piazza di Porta Maggiore, piazza di Porta S. Giovanni, piazza del Quirinale, piazza della Repubblica (o dell'Esedra), piazza della Rotonda o del Pantheon, piazza di S. Alessio, piazza di S. Andrea della Valle, piazza S. Apollinare, piazza di S. Cecilia, piazza di S. Eustachio, piazza di S. Francesco di Paola, piazza di S. Giovanni in Laterano, piazza di S. Ignazio, piazza di S. Marco, piazza di S. Maria di Loreto, piazza di S. Maria Maggiore, piazza di S. Maria in Trastevere, piazza di S. Onofrio, piazza di S. Pietro in Montorio, piazza di S. Pietro in Vincoli, piazza del S. Uffizio, piazza di Spagna, piazza di Torre Argentina, scalinata e piazza di Trinità dei Monti, piazza di Trevi e piazza Venezia, piazza Vidoni;

2 - CONSIDERATO il particolare interesse artistico e storico delle ville, parchi e giardini appresso indicati, che costituiscono rilevanti aspetti significativi dell'ambiente romano:

villa Ada, villa Aldobrandini, villa Borghese con il parco dei Daini, villa Celimontana, villa Glori, villa Paganini, villa Pamphili, villa Sciarra, villa Torlonia, parco del Gianicolo, parco del Pincio, giardini di Castel S. Angelo, giardini del Campidoglio, giardino del Quirinale, giardino degli Aranci;

3 - CONSIDERATO il rilevante interesse artistico e storico delle Mura Aureliane, delle Mura Serviane, delle Mura Pontificie, del Corridore o Passetto di Borgo, delle Porte urbane e degli Acquedotti romani compresi nella zona considerata;

RITENUTA la necessità di garantire - in relazione alle sopra citate norme di tutela - alle aree ed ai beni di cui ai precedenti punti n. 1, 2, 3, condizioni ambientali e di uso conformi alle esigenze di decoro, integrità e visibilità;

DECRETA

Art. 1. Nell'ambito delle aree pubbliche e dei beni, di cui ai punti 1 e 2 delle premesse del presente decreto e per le Mura di cui al punto n. 3 - in una fascia di cinquanta metri nelle aree pubbliche prospicienti le Mura medesime, ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 1089/1939 - è vietata l'installazione di strutture e attrezzature, anche temporanee e precarie destinate all'esercizio di attività commerciali, comprese quelle ambulanti, pubblicitarie o connesse allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, che non rappresentino, per forme di arredo o per tradizione, elementi ed espressioni tipici e caratteristici dell'ambiente romano e della vita cittadina.

Art. 2. Limitatamente alle ville, parchi e giardini elencati nelle premesse, potrà essere consentita l'installazione di strutture di ristoro e di servizio, nonché strutture ricreative strettamente indispensabili all'uso pubblico dei luoghi.

L'Amministrazione comunale di Roma provvederà ad emanare le disposizioni occorrenti per l'attuazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 previa intesa con le competenti soprintendenze.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa al Sindaco del Comune di Roma, al Prefetto della Provincia di Roma.

Roma, lì 3 giugno 1986.

P. IL MINISTRO
Il Sottosegretario
GIUSEPPE GALASSO